

**COMUNE DI ENEMONZO**

## Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

SEDUTA del 15/12/2010

**OGGETTO:** Deliberazione di C.C. n. 33 del 29.09.2010, avente per oggetto "Modifica Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)" - rilievi del Ministero dell'Economia e delle Finanze - adozione provvedimento conseguente.

L'anno **duemiladieci** il giorno **quindici** del mese di **dicembre** convocato per le ore **20.30**, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta **Pubblica**

Sono intervenuti:

Nome dell'Assessore	Carica	Presente	
IUSSA Paolo	Sindaco	Si	
MICIELI Alberto	Consigliere	Si	
ERMAN Michele	Consigliere	Si	
ADAMI Fabrizio	Consigliere	Si	
PIOVESAN Mario	Consigliere	Si	
CHIARUTTINI Matteo	Consigliere	Si	
TOLAZZI Umberto	Consigliere	Si	
CIMENTI Walter	Consigliere		No
SERBAN Rita	Consigliere		No
VERZEGNASSI Franco	Consigliere		No
DIANA Loris	Consigliere	Si	
CIMENTI Claudio	Consigliere	Si	
CIMENTI Teddy	Consigliere	Si	
		<b>10</b>	<b>3</b>

Delibera immediatamente eseguibile  
Art. 1, comma 19, L.R. n.21/2003

Assiste il Segretario comunale **D.ssa PROSPERINI Manuela**.

Assume la presidenza il Sig. **IUSSA Paolo** nella sua qualità di **Sindaco**.

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

E' presente il Consigliere Walter Cimenti, i Consiglieri presenti assommano a 11.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATA** la Deliberazione di C.C. n. 33 del 29.09.2010, avente per oggetto "Modifica Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)";

**VISTI:**

- la nota del Ministero Dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale – Ufficio IV, n. 22387/2010 del 28.10.2010, protocollata il 12.11.2010 al n. 4668, contenente una serie di rilievi al nuovo regolamento sopra citato;
- la nota del Servizio Fiscale Comunitario della Comunità Montana della Carnia, datato 13.12.2010 e protocollato in stessa data, al n. 5267, contenente una proposta di adeguamento ai rilievi di cui alla nota del Ministero più sopra citata;

**RITENUTO** di aderire alla proposta del Servizio Fiscale Comunitario della Comunità Montana della Carnia, adottando le relative modifiche, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

**RITENUTO** pertanto:

- di sostituire il testo del 2° comma dell'art. 3 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), con il seguente: "A queste abitazioni sono applicate tutte le agevolazioni previste dalla Legge per l'abitazione principale (aliquota ridotta, detrazione o esenzione)";
- di stralciare dall'art. 3, comma 1 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), la lettera b), conseguentemente la lettera c) dello stesso comma diventa b) e la d) diventa c);

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** il comma 19 dell'art. 1 della Legge Regionale 21/2003;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di Legge;

## DELIBERA

1. Di fare proprie le premesse.
2. Di modificare il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)", approvato con Deliberazione di C.C. n. 33 del 29.09.2010, come segue:
  - il testo del 2° comma dell'art. 3 viene sostituito con il seguente: "A queste abitazioni sono applicate tutte le agevolazioni previste dalla Legge per l'abitazione principale (aliquota ridotta, detrazione o esenzione)";
  - dall'art. 3, comma 1, viene stralciata la lettera b), conseguentemente la lettera c) dello stesso comma diventa b) e la d) diventa c).
3. Di approvare il nuovo testo del Regolamento in parola riscritto con le modifiche di cui al precedente punto.

Con separata votazione e con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di Legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. n. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.-



CAP 33020

**COMUNE DI ENEMONZO**

**PROVINCIA DI UDINE**

---

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA COMUNALE

SUGLI IMMOBILI

D. LGS. 15/12/1997, n. 446, art. 59

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 15.12.2010.

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

## **Art.1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della propria potestà regolamentare ai sensi e per gli effetti degli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili nel Comune di Enemonzo in aggiunta e ad integrazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art.2**

### **Esenzioni**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera b) ed in aggiunta alle esenzioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. 504/92 si considerano esenti i seguenti immobili e fabbricati:
  - a) gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art.41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni (Enti non commerciali), destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

## **Art. 3**

### **Abitazione principale**

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente e si verifica nei seguenti casi:
  - a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
  - b) abitazione concessa in comodato d'uso ai parenti fino al secondo grado limitatamente al periodo di effettiva residenza del comodatario nell'immobile concesso in comodato;

- c) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in un Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (assegnata a qualunque titolo).
2. A queste abitazioni sono applicate tutte le agevolazioni previste dalla Legge per l'abitazione principale (aliquota ridotta, detrazione o esenzione).

### **Art. 3 bis Comproprietà**

1. Nel caso delle abitazioni detenute in comproprietà da più soggetti di cui almeno uno residente nella stessa, verrà applicata a tutti i comproprietari l'aliquota prevista per le abitazioni principali. La detrazione prevista per l'abitazione principale spetta solamente ai comproprietari residenti nell'immobile.

### **Art. 4 Rimborsi**

1. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, dalla data di approvazione dello strumento urbanistico che ha dichiarato inedificabile il terreno, e comunque per un periodo non eccedente cinque anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.
2. Il Comune dovrà provvedere al rimborso delle somme dovute entro 180 giorni dalla data in cui il vincolo di inedificabilità è divenuto triennale.
3. non si fa luogo al rimborso, qualora l'ammontare dovuto (imposta e interessi) non superi l'importo di € 10,33 per ogni periodo d'imposta.

### **Art. 5 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

1. La determinazione del valore delle aree fabbricabili situate all'interno di questo Comune, tenuto conto della zona territoriale, dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche è demandata ad una Commissione nominata con deliberazione della Giunta Comunale composta da liberi professionisti che redigerà una perizia di stima.
2. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, il valore delle aree fabbricabili, ai soli fini dell'attività di accertamento, sarà quello indicato nella perizia di stima e non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore nei casi

in cui l'imposta risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli contenuti nella perizia di stima.

3. I valori delle aree fabbricabili indicati nella perizia di stima verranno approvati dal C.C e potranno essere aggiornati periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale, avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione.

#### **Art.6**

#### **Riduzione dell'imposta per i fabbricati diventati fatiscanti.**

1. Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione del 50% dell'imposta prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base alle vigenti norme edilizie di questo Comune sono identificate nelle sottoelencate fattispecie:
  - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - c) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza infissi, allacci alle opere di urbanizzazione primaria).

#### **Art. 7**

#### **Modalità di versamento**

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Tuttavia, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, si considerano regolarmente effettuati purchè l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta nei termini per l'anno di riferimento. Il versamento unitariamente eseguito si assume come se fosse suddiviso in tantiversamenti effettuati da ciascun contitolare proporzionalmente alla propria quota di possesso.
2. Il contitolare che esegue il versamento anche per conto degli altri è tenuto a comunicare al Comune l'elenco dei contitolari per i quali il versamento è stato effettuato, nonché a fornire la descrizione dell'immobile al quale il versamento si riferisce.
3. In caso di insufficiente o tardivo versamento ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.

## **Art. 8**

### **Semplificazione e razionalizzazione del procedimento di accertamento.**

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e potenziare l'attività di controllo sostanziale, le operazioni di controllo formale dei dati ed elementi presenti nella denuncia, che non incidono sull'ammontare dell'imposta dovuta dal contribuente, sono eliminate, anche per gli anni precedenti.

## **Art. 9**

### **Razionalizzazione delle modalità di esecuzione dei versamenti.**

1. I versamenti relativi all'imposta comunale sugli immobili, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, possono essere eseguiti:
  - sui conti correnti postali del soggetto affidatario dell'attività di riscossione, dallo stesso indicati, presso:
    - a) gli sportelli postali;
    - b) gli sportelli del soggetto affidatario dell'attività di riscossione;
  - tramite modello "F24" (solo in autotassazione).

## **Art. 10**

### **Differimento dei termini e dei versamenti rateali dell'imposta.**

1. Il Sindaco con proprio provvedimento motivato può stabilire il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità.

## **Art. 11**

### **Norma finale.**

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano agli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.



## COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

33028 TOLMEZZO (UD) / Via Carnia Libera 1944, n. 29


C.F. 93002260300 - P.IVA 01216420305

Tel. (0433) 487711 - Fax (0433) 40687 - E-mail: segreter@cmcarnia.regione.fvg.it

### SERVIZIO FISCALE COMUNITARIO

Ufficio: Via Carnia Libera 1944 n. 29 - 33028 Tolmezzo (UD) - Tel. 0433.487795 Fax 0433.487760 - e-mail: tributi@cmcarnia.regione.fvg.it

Tolmezzo, li 13/12/2010



Al Comune di

33020 ENEMONZO

**OGGETTO:** Deliberazione Consiglio comunale n. 33 del 29.09.2010 - Modifica regolamento ICI.

Con riferimento alle segnalazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale, prot. n. 22387/2010 del 28.10.2008, in relazione alla deliberazione in oggetto, seguendo l'ordine dei rilievi si evidenzia quanto segue:

- **I° paragrafo:** Esistendo già il regolamento al momento dell'entrata in vigore del D.L. 93/2008 che ha introdotto l'esenzione, la norma di legge prevale su quella regolamentare precedentemente in vigore. C'è da dire poi che in alcuni casi la detrazione continua ad esistere (emigranti). Comunque, se si vuole essere pignoli si può modificare il testo del 2° comma dell'art. 3 con il seguente: "A queste abitazioni sono applicate tutte le agevolazioni previste dalla legge per abitazione principale (aliquota ridotta, detrazione o esenzione)."
- **II° paragrafo:** Nulla vieta di ripetere qualcosa già previsto dalla legge. Se si vuole adempiere alla segnalazione si può stralciare dall'art. 3, comma 1, la lett. b). In tal caso la lett. c) diventerà b) e la d) diventerà c).
- **III° paragrafo:** L'assimilazione era già vigente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 93/2008.

Si resta a disposizione per ogni evenienza.

IL RESPONSABILE  
- Mareschi dott. Giuseppe -

Responsabile del Servizio: dott. Giuseppe Mareschi  
Responsabile del Procedimento: Franca Concina





# Comune di Enemonzo

Provincia di Udine

Servizio finanziario-contabile

- gestione associata -

Lì, 14.01.2010

**OGGETTO:** Deliberazione di C.C. n. 33 del 29.09.2010, avente per oggetto “Modifica Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)” - rilievi del Ministero dell’Economia e delle Finanze - adozione provvedimento conseguente (seduta di Consiglio Comunale del 15.12.2010) - parere relativo alla regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE**

VISTO l’articolo n. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
VISTA la proposta di Deliberazione di cui all’oggetto;  
PRECISATO che con Decreto del Sindaco di Villa Santina datato 18.06.2009, prot. n. 3920 del Comune di Villa Santina, è stato nominato quale Responsabile dell’Ufficio Comune della macrofunzione “gestione economica e finanziaria e controllo di gestione”, costituito con la Convenzione Attuativa del 08.09.2007, ex art. 22, c. 6 della L.R. n. 1/2006 tra i Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo, il Sig. Giacomo Bonanni, a decorrere dal 18.06.2009.

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SOTTO IL PROFILO CONTABILE**


**IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE**

Giacomo Bonanni

Letto, confermato e sottoscritto:


IL PRESIDENTE

IUSSA Paolo



IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa PROSPERINI Manuela



---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, certifica che copia della presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal **16/12/2010**.

Li, **16/12/2010**

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

DI SOTTO Moreno



---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal **16/12/2010** al **31/12/2010**.

Li \_\_\_\_\_

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

DI SOTTO Moreno

\_\_\_\_\_